APPROFONDIMENTO DEL **06/08/2021**

I controlli sul *Green pass:* gli aspetti pratici

Le FAQ della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con le risposte ai quesiti più frequenti e i modelli di delega ai lavoratori

LE ATTIVITÀ CHE NE PREVEDONO LA RICHIESTA

1. Certificazione di esenzione al *Green pass*: che forma e contenuti deve avere?

Il Ministero della Salute è intervenuto con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 in relazione ai contenuti e alle modalità di presentazione della certificazione di esenzione prevista dal D.L. n. 105/2021.

Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al D.L. 105/2021, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. La durata della validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale.

Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "*soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105*";
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "*certificazione valida fino al* _____" (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Nota bene: la copia cartacea del certificato dovrà solo essere visionata dal verificatore, che non potrà conservarne copia, così come previsto per il controllo del Green Pass.

2. Strutture alberghiere e Green pass: quando serve?

Le strutture alberghiere non sono annoverate fra le attività interessate al controllo del *Green pass*, così come previsto dall'art.3 del D.L. n. 105/2021.

Tuttavia, lo stesso art. 3 prevede espressamente l'obbligo di *Green pass* per alcune attività che possono essere offerte all'interno di una struttura alberghiera:

1. ristorazione;
2. piscine;
3. palestre;
4. centri benessere.

Per accedere a tutte queste attività sarà necessario presentare il *Green pass* (tranne nei casi di espressa esclusione) e pertanto anche le strutture alberghiere, limitatamente ai predetti servizi, dovranno procedere con richiesta e controllo del "certificato verde".

3. Attività che prevedono il controllo del Green pass: solo per i clienti o anche per i dipendenti?

L'art. 3 del D.L. n. 105/2021 definisce molto chiaramente l'ambito di azione del *Green pass*, stabilendo che "*è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2, DPCM 17 giugno 2021 l'accesso ai seguenti servizi e attività*".

Nessuna menzione viene fatta nei confronti dei lavoratori, per i quali ad oggi non solo non vige l'obbligo di presentare il *Green pass*, ma neppure la possibilità che il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro, infatti, non può né imporre la somministrazione del vaccino (si veda l'art. 279 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui il datore di lavoro prevede "*la messa a disposizione di vaccini efficaci*" senza poterne prevedere l'obbligo) né di effettuare test sierologici o tamponi molecolari (si veda l'art. 5 L. n. 300/1970 secondo

cui "*sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente*").

Pertanto, all'interno delle attività interessate i lavoratori dovranno attenersi scrupolosamente ai protocolli anti-contagio aziendali, utilizzando mascherina, gel lavamani e tutte le ulteriori misure anti-contagio adottate dal datore di lavoro.

4. Il datore di lavoro può imporre il Green pass ai propri lavoratori?

Con riferimento specifico al trattamento di dati personali riguardanti il *Green pass*, assimilandolo a quello relativo alla vaccinazione dei dipendenti, si osserva che il datore di lavoro deve assicurare che i dipendenti "*non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità*" e nell'affidare i compiti ai lavoratori deve essere tenuto conto "*delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza*".

Il medico competente, nell'ambito delle proprie attività di sorveglianza sanitaria, è invece l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori e a verificare l'idoneità alla "mansione specifica". Il datore di lavoro, infatti, non può acquisire – neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente – i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali e quindi del *Green pass*.

Il tema del trattamento dei dati relativi al *Green pass* e, più in generale, alla vaccinazione può essere inquadrato nell'ambito della verifica dell'idoneità alla mansione specifica, che consente quindi al medico competente (e solo a lui), di emettere giudizi di idoneità parziale e/o inidoneità temporanee per i lavoratori non vaccinati (salvo che il rischio non possa essere ridotto con misure di protezione e/o organizzative alternative e di eguale efficacia).

Il datore di lavoro a sua volta potrà venire a conoscenza del solo giudizio di idoneità alla mansione specifica e delle eventuali prescrizioni fissate dal medico competente come condizioni di lavoro e dovrebbe, in base al quadro normativo sopra delineato, attuare le misure indicate dal medico. Qualora venga espresso un giudizio di inidoneità alla mansione specifica, il datore di lavoro deve adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42 D.Lgs. n. 81/2008).

Nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come ad esempio nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le "misure speciali di protezione" previste per taluni ambienti lavorativi. Anche in questi casi, solo il medico competente può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, in caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore.

Per quanto riguarda lo specifico settore degli operatori sanitari, l'art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 ha previsto che "*al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie,*

parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2". "La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati" (commi 1 e 2).

5. Green pass e idoneità alla mansione: posso sospendere un lavoratore non munito della certificazione verde?

Il concetto di idoneità alla mansione è strettamente legato alle attività di sorveglianza sanitaria, così come previsto dall'art. 41 D.Lgs. n. 81/2008, pertanto solo il medico competente può definire idoneo o meno un lavoratore, anche nel contesto emergenziale attuale.
I protocolli anti-contagio e i protocolli vaccinali nell'ultima versione del 6 aprile 2021, il Garante della Privacy nei suoi diversi interventi e le numerose circolari del Ministero della Salute sono concordi nell'attribuire esclusivamente al medico competente tale ruolo. Questo implica che il datore di lavoro non potrà liberamente sospendere un lavoratore perché non è munito di *Green pass*, ma sarà eventualmente il medico del lavoro a definire idoneo o meno il lavoratore, senza specificare al datore le motivazioni dell'eventuale inidoneità parziale o assoluta.

6. Protocolli anti-contagio e Green pass: devono essere aggiornati?

L'introduzione dell'obbligo di controllo del *Green pass* per l'accesso dei clienti non prevede l'aggiornamento dei protocolli anti-contagio. Le misure anti-contagio infatti non subiscono modifiche, ma rimangono le medesime.
Sarà necessario procedere con l'aggiornamento solo nel caso in cui il datore di lavoro, sentito il parere del medico competente e su base volontaria, decida di introdurre test sierologici e/o tamponi molecolari in azienda per i lavoratori.

I CONTROLLI SUL *GREEN PASS* E LA DELEGA AI LAVORATORI

7. Datore di lavoro e lavoratori: chi si occuperà dei controlli sul Green pass?

Il controllo sul *Green pass* degli utenti potrà essere svolto potenzialmente da tutti i lavoratori in azienda, sia che si tratti di soci/titolari che di lavoratori dipendenti; tuttavia, soltanto i lavoratori che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro potranno procedere con i controlli.
L'art. 13, comma 3, del DPCM 17 giugno 2021 infatti precisa che "*i soggetti delegati [...] sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica*".
Questo implica che la nomina dovrà essere corredata delle informazioni gestionali per la corretta gestione dell'ingresso degli utenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti. La consegna di tale informativa potrebbe, inoltre, essere accompagnata da un'attività di formazione a carattere pratico.

8. La delega ai lavoratori: è obbligatoria? Quali sono le sanzioni?

In base alle previsioni dell'art. 13, comma 3, del DPCM 17 giugno 2021 la nomina al lavoratore è obbligatoria e l'incarico dovrà essere preventivo rispetto all'inizio delle attività di controllo sugli utenti.

Nonostante il controllo del *Green pass* non costituisca trattamento del dato ai fini privacy (così come stabilito dal comma 5 dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021), ove il lavoratore delegato non sia istruito in merito alla corretta gestione dei controlli potrebbe incorrere in comportamenti errati, fra cui la richiesta di copia del pass cartaceo o della certificazione medica di esenzione dal pass stesso.

In questo caso il titolare del trattamento si troverebbe di fatto a trattare un dato senza il supporto di idonea base giuridica, come previsto dall'art. 6 del Regolamento Europeo 2016/679.

Pertanto, il lavoratore delegato dovrà avere idonea formazione, al pari di un incaricato al trattamento del dato, così da non incorrere in comportamenti illeciti.

Il datore di lavoro, in analogia alle disposizioni previste in materia di formazione degli incaricati al trattamento, dovrà:

- impartire istruzioni sul trattamento (art. 29 Regolamento Europeo 2016/679);
- istruzioni relative ai profili della sicurezza del trattamento (art. 32 Regolamento Europeo 2016/679);
- fornire formazione idonea (art. 39 Regolamento Europeo 2016/679).

9. La delega ai lavoratori: come redigerla e formalizzarla

La delega è un adempimento documentale che deve fornire le linee guida per il corretto comportamento dei lavoratori. L'operazione di controllo si divide in verifica e identificazione del titolare del pass. Operazioni che sono descritte nel dettaglio sul sito internet della Certificazione verde Covid.

Attenzione: in occasione della nomina dei lavoratori incaricati alla verifica dei *Green pass*, sarà necessario aggiornare la policy privacy aziendale.

Nonostante, infatti, il controllo del *Green pass* non costituisca un trattamento del dato, l'incaricato alla verifica è a tutti gli effetti un incaricato al trattamento (che deve avvenire correttamente in base dalle disposizioni vigenti) e tale soggetto deve essere definito nella *policy privacy* aziendale.

10. L'informativa ai lavoratori: le modalità di formazione/informazione e il contenuto delle linee guida da seguire per i controlli

Contenuti della delega:

a) deve essere nominativa;
b) deve contenere tutte le informazioni e le linee guida per procedere alle operazioni di verifica; nonostante il Regolamento Europeo 2016/679 non preveda indicazioni specifiche per le modalità di informazione, il titolare del trattamento deve essere in grado – in caso di controllo – di dimostrare le attività svolte;
c) predisporre procedure di gestione di eventuali contestazioni da parte degli utenti che non vogliono esibire il *Green pass*. Lo scopo è quello di prevenire eventuali

contestazioni e definire, con apposita formazione, chi dovrà gestire tali situazioni in azienda;

d) il lavoratore deve essere edotto in relazione al divieto di raccolta dei dati (copia cartacea dei pass, compilazione di registri con dati personali degli utenti, ecc...).

11. Il *Green pass* allo stato attuale: quando serve e per chi?

Tipologia di attività	*Green pass* obbligatorio per accesso clienti	Soggetti esclusi dall'obbligo di presentazione del *Green pass*	*Green pass* obbligatorio per titolari e dipendenti	Note
SERVIZI PER LA RISTORAZIONE	**SÌ** per consumo al tavolo al chiuso svolto da qualsiasi esercizio (bar, pub, pasticcerie ecc.)	a) Minori di 12 anni. b) Soggetti esentati sulla base di certificazione medica	**NO**	NO *Green pass* per: a) chi consuma all'aperto; b) le consumazioni al bancone; c) per entrare nei locali (utilizzo dei servizi igienici, pagamenti, ecc.), ma con obbligo uso mascherina e igiene delle mani.
SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO, EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVI	**SÌ**	a) Minori di 12 anni. b) Soggetti esentati sulla base di certificazione medica	**NO**	Le linee guida della Conferenza delle Regioni del 29.05.2021 hanno abolito l'obbligo di tamponi/test per i lavoratori del settore
MUSEI, ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA E MOSTRE	**SÌ**	a) Minori di 12 anni. b) Soggetti esentati sulla base di certificazione medica	**NO**	
PISCINE, CENTRI NATATORI, PALESTRE, SPORT DI SQUADRA, CENTRI BENESSERE	**SÌ** limitatamente alle attività al chiuso	a) Minori di 12 anni. b) Soggetti esentati sulla base di certificazione medica	**NO**	Le regole si applicano anche alle strutture ricettive. NO *Green pass* per entrare nei locali (utilizzo dei servizi igienici, pagamenti, ecc.), ma con obbligo uso mascherina e igiene delle mani.

Tipologia di attività	*Green pass* obbligatorio per accesso clienti	Soggetti esclusi dall'obbligo di presentazione del *Green pass*	*Green pass* obbligatorio per titolari e dipendenti	Note
SAGRE E FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI	**SÌ**	a) Minori di 12 anni. b) Soggetti esentati sulla base di certificazione medica	**NO**	
CENTRI TERMALI, PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO	**SÌ**	a) Minori di 12 anni. b) Soggetti esentati sulla base di certificazione medica	**NO**	
CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI	**SÌ** limitatamente alle attività al chiuso	a) Minori di 12 anni. b) Soggetti esentati sulla base di certificazione medica	**NO**	Sono esclusi dall'obbligo di *Green pass* i centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione
STRUTTURE SANITARIE E RSA	**SÌ**	a) Minori di 12 anni. b) Soggetti esentati sulla base di certificazione medica	**SÌ** nelle more del D.L. n. 44/2021, convertito in L. n. 76/2021	
ATTIVITÀ DI SALE GIOCO, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO E CASINÒ	**SÌ**	a) Minori di 12 anni. b) Soggetti esentati sulla base di certificazione medica	**NO**	
CONCORSI PUBBLICI	**SÌ**	Soggetti esentati sulla base di certificazione medica	**NO**	

Tipologia di attività	*Green pass* obbligatorio per accesso clienti	Soggetti esclusi dall'obbligo di presentazione del *Green pass*	*Green pass* obbligatorio per titolari e dipendenti	Note
ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE	**NO** ad eccezione di: 1. attività di ristorazione al tavolo al chiuso; 2. Piscine, palestre, centri benessere all'interno della struttura ricettiva	Per le attività regolamentate da *Green pass*: a) Minori di 12 anni. b) Soggetti esentati sulla base di certificazione medica	**NO**	L' obbligo di *Green pass* all'interno della struttura ricettiva si applica solo a: 1. attività di ristorazione al tavolo al chiuso; 2. Piscine, palestre, centri benessere Il Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021 ha specificato che il *Green pass* non è obbligatorio per i clienti della struttura ricettiva se l'attività di ristorazione e di bar è a loro uso esclusivo[1]
CERIMONIE	– Obbligo di *Green pass* per tutti se vi sono più di 60 partecipanti; – esenzione per i minori di 6 anni se vi sono meno di 60 partecipanti.	Non sono previste esclusioni	**NO**	La disposizione si rintraccia all'art. 8-*bis*, comma 2-*bis*, del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, che contiene indicazioni maggiormente restrittive rispetto al D.L. n. 105/2021

Nota bene: le presenti regole sono valide in tutte le zone bianche e potranno subire revisioni più restrittive in zona gialla, arancione, rossa.

[1] *Cfr*. FAQ Palazzo Chigi 5 agosto 2021 – "*Sono cliente di un albergo: posso accedere ai servizi di ristorazione riservati ai clienti dell'albergo, anche se non ho una certificazione verde COVID-19?*:
Sì, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.
Nelle strutture ricettive, infatti, l'accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde COVID-19 solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l'obbligo si applica "anche all'interno di strutture ricettive".
Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l'accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde COVID-19, in caso di consumo al tavolo al chiuso".

12. Il *Green pass* al 1° settembre 2021

Sulla base del decreto licenziato dal Consiglio dei Ministri il 5 agosto 2021[2], non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al momento della pubblicazione di questo documento, oltre alle disposizioni riportate nella tabella precedente si aggiungeranno le indicazioni seguenti.

Tipologia di attività	*Green pass* obbligatorio per accesso clienti	Soggetti esclusi dall'obbligo di presentazione del *Green pass*	*Green pass* obbligatorio per titolari e dipendenti	Note
TRASPORTI	**SÌ** limitatamente a: 1. navi e traghetti, con esclusione di quelli intra-regionali e dei collegamenti nello stretto di Messina; 2. aerei; 3. treni a lunga percorrenza (intercity, intercity notte e alta velocità); 4. autobus con un percorso che attraversa più di due Regioni; 5. autobus NCC.	a) Minori di 12 anni. b) Soggetti esentati sulla base di certificazione medica	**NO**	**NO** *Green pass* per il trasporto pubblico cittadino o regionale.
SCUOLA	**NO** per studenti di scuole primarie e secondarie **SÌ** per studenti universitari	Soggetti esentati sulla base di certificazione medica	**SÌ**	Nella bozza di decreto del CdM si specifica: *"Tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2"*

[2] Consiglio dei Ministri del 5 agosto 2021 – D.L. recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti"

A cura di:
Barbara Garbelli

ALLEGATO 1: FAC SIMILE DI NOMINA DEL LAVORATORE

MODELLO DI DELEGA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____
residente in via _____ CAP _____ Città _____
Codice Fiscale _____
Titolare/Legale rappresentante dell'Azienda _____

DELEGA

il/la sig./sig.ra _____nato/a _____ il _____
residente in via _____ CAP _____ Città _____
Codice Fiscale _____
Assunto in qualità di _____ a far data dal _____

alla verifica del *Green pass* degli utenti che accedono ai locali, come previsto dal D.L. 105/2021 e dall'art. 13 del DPCM 17/06/2021.
Operazioni a carico del delegato:

- Procedere alla verifica del possesso della certificazione mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea messa a disposizione dal datore di lavoro;
- Verificare l'identità dell'utente richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità;
- Verificare la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall'App.

Luogo e Data_____

Firma del Datore di lavoro

_____

Firma del lavoratore

_____

ALLEGATO 2: FAC SIMILE DI INFORMATIVA AL LAVORATORE

INFORMATIVA AL LAVORATORE

PREMESSO

- che ai sensi del DPCM 17 giugno 2021, art. 13, è fatto obbligo di verifica della certificazione *Green pass* di ogni utente prima di accedere ai locali aziendali;
- che Lei è stato individuato quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche con atto formale del _____
- che le presenti istruzioni sono da considerarsi disposizioni operative e il mancato rispetto delle stesse comporterà il ricorso a sanzioni disciplinari come previsto dal CCNL applicato e dalla L. n. 300/70.

COMUNICA LE SEGUENTI ISTRUZIONI

Verifica del *Green pass*:

- ✓ Potrà essere mostrata la certificazione in formato cartaceo;
- ✓ Potrà essere esibita la certificazione attraverso la lettura del QR code.

Attenzione: in entrambi i casi il soggetto incaricato procederà alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla App VerificaC19 o dal documento cartaceo e quelli di un documento di identità in corso di validità.

Le procedure di controllo avverranno nei seguenti termini:

- l'incaricato al controllo chiede all'utente di mostrare il QR code del suo certificato;
- tramite App, funzionante anche senza connessione internet, viene letto il QR code e verificata l'autenticità;
- Avvenuta la verifica del QR code, la App mostra le informazioni principali in esso contenute:
    - Nome, cognome e data di nascita dell'intestatario del certificato
    - Validità del certificato

Il soggetto incaricato può procedere alla verifica della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario mostrati dalla pp VerificaC19 e quelli di un documento di identità mostrato dall'interessato.

Attenzione:

- È vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata.
- È vietato assumere o conservare alcuna informazione oltre a quanto sopra riportato.
- È vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.
- Nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, evitare di procedere con l'ingresso e chiedere supporto al datore di lavoro o ai responsabili incaricati.
- Tenere sempre un comportamento decorso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate.
- Far rispettare una distanza minima di un metro tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa.
- È vietato cedere la delega o farsi sostituire da lavoratori che non sono incaricati al controllo del *Green pass*.

Il soggetto incaricato procede, se fornito dall'organizzatore di dispositivo idoneo allo screening della temperatura corporea, ad accertare che questa sia inferiore a 37,5° C, prima di consentire l'ingresso.

Il soggetto incaricato dichiara di aver preso visione della Circolare del Ministero della Salute 28 giugno 2021 (Manuale d'uso per i verificatori VerifierApp "VerificaC19").

Luogo e Data_____

Firma del Datore di lavoro _____

Firma del lavoratore _____